

TAVOLA SINOTTICA

Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano avente ad oggetto "Modifica ed integrazione al "Regolamento per l'utilizzo di spazi in istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale da parte di soggetti esterni", approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 49 del 25.09.2023".

Testo vigente	Nuovo testo coordinato del Regolamento (in giallo le modifiche)
<p>Art. 3 – Concedente ed esclusioni</p> <p>3.1. La Città metropolitana di Roma Capitale concede l'utilizzo degli spazi scolastici a soggetti esterni come sopra definiti e nel rispetto delle finalità indicate all'art.1, secondo la procedura di cui al successivo articolo n. 4 e previo rilascio del nulla osta del Consiglio di Istituto, il quale dovrà concordare con il soggetto esterno richiedente le modalità di utilizzo degli spazi, anche con riferimento alla normativa di sicurezza, all'apertura e chiusura degli stessi, alle modalità connesse con la pulizia ed ogni altra interferenza funzionale o logistica connessa con l'attività didattica dell'Istituto.</p> <p>3.2. Non può essere concesso l'uso dei locali scolastici:</p> <p>a) a soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;</p> <p>b) a partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;</p> <p>c) per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento, fatta eccezione per finalità benefiche o con incasso devoluto interamente a favore di campagne di ricerca o iniziative similari.</p>	<p>Art. 3 – Concedente ed esclusioni</p> <p>1. La Città metropolitana di Roma Capitale concede l'utilizzo degli spazi scolastici a soggetti esterni come sopra definiti e nel rispetto delle finalità indicate all'art.1, secondo la procedura di cui al successivo articolo n. 4 e previo rilascio del nulla osta del Consiglio di Istituto, il quale dovrà concordare con il soggetto esterno richiedente le modalità di utilizzo degli spazi, anche con riferimento alla normativa di sicurezza, all'apertura e chiusura degli stessi, alle modalità connesse con la pulizia ed ogni altra interferenza funzionale o logistica connessa con l'attività didattica dell'Istituto.</p> <p>2. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare indisponibile scolastico in conformità con gli obiettivi e le finalità illustrate all'art. 1, favorisce e promuove la concessione di spazi scolastici - che si rendano disponibili e non siano utilizzati nell'ambito della funzione scolastica - agli "Istituti culturali" di cui alla Legge 17 ottobre 1996, n.534. Agli "Istituti culturali" è applicata una tariffa calcolata con le modalità di cui all'articolo 5 ridotta ad un terzo, per l'intera durata della concessione, a condizione che, nel corso dell'orario scolastico, l'attività formativa promossa dall'Istituto Culturale sia parte integrante dei Piani di Offerta Formativa delle singole Istituzioni scolastiche che ospitano l'Istituto, ovvero che vengano promosse "attività formative" (come definita dall'art.2) gratuite per la popolazione scolastica del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Roma Capitale, nel favorire la continuità nel tempo dell'utilizzo degli spazi scolastici per le suddette "attività formative" a beneficio della popolazione scolastica, può prevedere il rinnovo delle concessioni, salvo i casi di decadenza di cui all'articolo 7.</p> <p>3. Non può essere concesso l'uso dei locali scolastici:</p> <p>a) a soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;</p> <p>b) a partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;</p> <p>c) per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento, fatta eccezione per finalità benefiche o con incasso devoluto interamente a favore di campagne di ricerca o iniziative similari.</p>

Art. 5 – Tariffe

5.1 Il soggetto esterno concessionario deve corrispondere alla Città metropolitana di Roma Capitale e all'Istituzione Scolastica, quale concorso nelle spese per l'uso di spazi scolastici, un importo calcolato sulla base delle seguenti tariffe: ... *Omissis* *

5.2 *Omissis*

5.3 *Omissis*

5.4 *Omissis*

5.5 *Omissis*

5.6 *Omissis*

5.7 *Omissis*

5.8 *Omissis*

Art. 5 – Tariffe

1. Il soggetto esterno concessionario deve corrispondere alla Città metropolitana di Roma Capitale e all'Istituzione Scolastica, quale concorso nelle spese per l'uso di spazi scolastici, un importo calcolato sulla base delle seguenti tariffe: ... *Omissis* *

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. *Omissis*

5. *Omissis*

6. *Omissis*

7. *Omissis*

8. *Omissis*

9. Nel caso in cui lo spazio richiesto e concesso non sia classificabile come aula scolastica (normale o speciale) o come altro ambiente di cui alle lettere C e D ed abbia una metratura non superiore a 30 mq ed una natura pertinenziale o servente ad un altro spazio concesso della tipologia A, B, C, D, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%.”

10. Nel caso in cui venga concordato che il concessionario di cui all'art. 3 comma 2 provveda direttamente sia al pagamento delle utenze in uso, sia alla manutenzione ordinaria, che a quella straordinaria limitatamente ad interventi interni allo spazio concesso (in stretto coordinamento e previa autorizzazione del competente ufficio dell'edilizia scolastica che ha in carico l'immobile), le tariffe di cui alla tabella soprastante sono ridotte del 50%. Tale circostanza dovrà essere puntualmente riportata nella convenzione che regola la concessione.

*La tabella di cui all'art. 5 comma 1 “Tariffe” sarà integrata, dopo la lettera D, con la lettera Dbis per indicare le seguenti Tipologie di Spazi, in conformità alla integrazione del soprarichiamato art. 5 comma 10, “Spazi con metratura non superiore a 30 mq ed aventi natura pertinenziale o servente ad un altro spazio concesso della tipologia A, B, C, D”